

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1319**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2002**

—————

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone alla vostra attenzione la tematica, già affrontata nella passata legislatura da questo ramo del Parlamento, relativa ai trattamenti pensionistici di guerra spettanti alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di guerra e degli invalidi di guerra di prima categoria (tabella G), nonché alle vedove e agli orfani degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria (tabella N).

È evidente che si tratta di un provvedimento parziale, che non pretende di risolvere il problema dell'inadeguatezza degli attuali

trattamenti pensionistici, considerato il limitato ammontare delle risorse a disposizione.

Infatti, esso permette di utilizzare solo gli stanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), quantificati in 5.164,569 e 7.746,853 migliaia di euro, per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Trattandosi di un modesto riconoscimento, come evidenziato, al fine di evitare che si verifichi quanto è avvenuto per lo stanziamento previsto per l'anno 2001, utilizzato per altri scopi, si propone una sollecita approvazione del presente provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato, rispettivamente, di 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.164,569 euro per l'anno 2002 e a 7.746,853 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ALLEGATO

*(Articolo 1, comma 2)**dal 1<sup>a</sup> gennaio 2002      dal 1<sup>a</sup> gennaio 2003**(Importi in Euro)*

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| 2 <sup>a</sup> categoria | 1.626,51 | 1.838,66 |
| 3 <sup>a</sup> categoria | 1.422,06 | 1.624,68 |
| 4 <sup>a</sup> categoria | 1.278,92 | 1.426,05 |
| 5 <sup>a</sup> categoria | 1.125,45 | 1.233,09 |
| 6 <sup>a</sup> categoria | 984,57   | 1.018,78 |
| 7 <sup>a</sup> categoria | 899,41   | 899,41   |
| 8 <sup>a</sup> categoria | 874,98   | 874,98   |